

REPUBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Regionale
del Territorio e dell'Ambiente
L'ASSESSORE

Via Ugo La malfa, 169 - 90146 Palermo

Tel. 091 7077806 - fax 091 6891086

assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it

Prot. n. 3351 del 21 MAG. 2015

OGGETTO: Legge regionale 29 aprile 2014, n. 10 "Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto". **Contratto individuale dott. Rosario Di Prazza.**

urgente

AL SIG. DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it

e, p.c.

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE
presidente@certmail.regione.sicilia.it

AL SIG. SEGRETARIO GENERALE
segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it

AL SIG. DIRIGENTE PREPOSTO ALL'UFFICIO AMIANTO
ufficio.amianto@regione.sicilia.it

Perviene allo scrivente la nota prot. n. 4297 del 20.03.2015, indirizzata anche alla S.V., Dirigente generale del dipartimento regionale della protezione civile, con la quale l'on. Presidente dispone che vengano "operate le opportune valutazioni in riferimento a quanto rappresentato" dal Dott. Rosario Di Prazza con nota prot. n. 13193 del 03.03.2015, nonché assicurate, "per i profili di rispettiva competenza il compimento dei conseguenziali adempimenti necessari ad assicurare con tempestività la piena funzionalità dell'ufficio in argomento".

Preso atto che il 15 maggio 2015 nella gurs n. 20 è stata pubblicata la legge 9/2015 che all'art. 49 innova in materia di armonizzazione, contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione, in ottemperanza alle superiori disposizioni presidenziali, si pone all'attenzione quanto segue per le conseguenti proposte di competenza.

Com'è noto l'istituzione dell'ufficio amianto è disciplinato dall'art. 3 "Ufficio Amianto del Dipartimento regionale della protezione civile" della legge regionale in oggetto indicata. In particolare, il primo comma dispone che "Nell'ambito del Dipartimento regionale della protezione civile è istituito l'ufficio amianto". Il secondo comma del medesimo articolo dispone, invece, che "con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati, in numero massimo di dodici unità, i componenti dell'Ufficio amianto. Con il medesimo decreto il Presidente della Regione conferisce ad un dirigente dell'Amministrazione regionale, individuato tra i componenti dell'Ufficio, l'incarico di coordinarne le attività con l'obbligo di relazionare semestralmente al Presidente della Regione ed alle competenti Commissioni legislative dell'ARS in ordine all'attività svolta, al cronoprogramma delle iniziative in essere ed al grado di conseguimento degli obiettivi per cui è istituito l'Ufficio. Per lo svolgimento della propria

attività l'Ufficio si avvale del personale amministrativo e dei locali individuati con proprio provvedimento dal Segretario generale della Presidenza della Regione".

Ai fini dell'istituzione dell'ufficio amianto è stato emanato, su proposta del Dirigente generale del dipartimento della protezione civile, il D.P. Reg. n. 635/Gab del 21.11.2014, che all'art.1 *"Istituzione dell'ufficio regionale Amianto"*, così recita: *"E' istituito l'Ufficio Amianto, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 10/2014, all'interno del dipartimento regionale della protezione civile, per l'espletamento delle attribuzioni dovute dal citato testo legislativo, ai fini del conseguimento degli obiettivi ivi previsti"*. Il successivo art. 2 - *"Organizzazione dell'ufficio"* - determina l'organigramma e il funzionigramma dell'Ufficio. Il seguente art. 3 - provvede invece all'*"Individuazione del Dirigente coordinatore Responsabile dell'Ufficio Amianto"*.

E' palese, pertanto, che il Presidente della Regione in attuazione del citato art. 3 della legge 10/2014 recante *"Ufficio Amianto del Dipartimento regionale della protezione civile"* abbia ritenuto di confermare il suddetto Ufficio all'interno del medesimo dipartimento. In tal senso, il Presidente della Regione non ha ritenuto di sottoporre alla Giunta regionale alcuna proposta di istituzione, ai sensi del comma 7 dell'art. 4 della Legge regionale 15 maggio 2010 n. 10 di apposito Ufficio speciale. L'Ufficio speciale, infatti, è per sua natura, un ufficio posto alle dirette dipendenze del Presidente della Regione ovvero di specifico Assessore, quindi, collocato al "di fuori" di un dipartimento, nonché sottoposto a limiti temporanei per il *"soddisfacimento di esigenze particolari, per la realizzazione di specifici programmi e progetti di rilevante entità e complessità per lo svolgimento di particolari studi o elaborazioni"*. Aspetti questi ultimi non rinvenibili nel D.P. Reg. n. 635/Gab del 21.11.2014.

Da quanto precede, appare non sufficientemente suffragata, la tesi del Dott. Di Prazza che nel chiedere con la summenzionata nota prot. n. 13193 del 03.03.2015, al Presidente della Regione di impartire le disposizioni finalizzate alla predisposizione del contratto individuale di lavoro, asserisce che *"la struttura istituita dalla legge 10/14 è unicamente individuata quale Ufficio Speciale come si evince dal combinato disposto di cui all'art. 3 c. 1 lettere a), c), d) della Legge regionale 29.04.2014 n. 10 e dell'art. 4 commi 2 e 7 della Legge regionale 15 maggio 2010 n. 10"*. Per contro non si può non considerare che l'incarico al Dott. Di Prazza è stato conferito con il succitato D.P. Reg. n. 635/Gab del 21.11.2014 ed il contratto è atto conseguente.

A tal punto, corre l'obbligo di richiamare, l'enorme ritardo accumulato dalla Regione nell'attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di "rischio-amianto". Infatti, l'assetto normativo che imponeva alle regioni di acquisire la conoscenza complessiva del rischio-amianto sul proprio territorio, e le obbligava ad adottare una serie di iniziative specifiche di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori, dei cittadini e dell'ambiente risale ai primi anni '90. A ciò aggiungasi che nel Piano Nazionale Amianto del marzo 2013, a proposito della mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale, è posto in evidenza che la Sicilia non ha ancora trasmesso alcun dato. Ad, oggi, infine, occorre ricordare non sono stati rispettati molti dei termini fissati dalla recente legge regionale n. 10/2014.

Pertanto ravvisata l'urgenza, nelle more che intervengano, ove ritenuto proponibili dall'on. Presidente, eventuali modifiche all'art. 3 della legge 10/2014, vorrà la S.V., affinché sia tempestivamente perseguita la piena operatività dell'Ufficio Amianto del dipartimento, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49 della l.r. 7 maggio 2015, n. 9, sottoporre apposita proposta, ai sensi del comma 7 lett. a) della l.r. 10/2000, previo eventuale tempestivo approfondimento in seno al CODIPA.

Si resta in attesa di assicurazione in merito alla piena operatività dell'Ufficio amianto di codesto dipartimento.

L'ASSESSORE
(Maurizio CROCE)

